

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2001, n. 0129/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per il completamento, la ristrutturazione, l'arredamento e l'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate alle persone disabili.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, finalizzati all'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate alle persone disabili.

Art. 2

Tipologia dei contributi

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate all'accoglimento di persone disabili.

Art. 3

Destinatari

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2 sono i Comuni, le Province e loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Art. 4

Criteri di assegnazione

1. Nelle more della predisposizione del fabbisogno di nuove strutture da destinare all'assistenza ai disabili da parte della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e al fine di garantire, nel frattempo, il

proseguimento nonché il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai soggetti disabili, il 68% della disponibilità finanziaria autorizzata per il triennio 2001-2003 sui capitoli di spesa 4848 e 4849, viene ripartita ammettendo a finanziamento i seguenti interventi:

a) completamento degli interventi avviati con i fondi statali assegnati ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 162;

b) completamento degli interventi avviati con il sostegno di fondi pubblici;

c) acquisto arredi ed attrezzature per l'attivazione di strutture destinate alle persone disabili recentemente realizzate o in fase di prossima realizzazione con il sostegno di contributi pubblici;

d) straordinaria manutenzione, adeguamento funzionale e ristrutturazione di strutture funzionanti destinate all'assistenza di persone disabili;

e) sostituzione di arredi ed attrezzature in strutture funzionanti destinate all'assistenza di persone disabili.

Art. 5

Limiti d'intervento

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 i seguenti parametri di contribuzione:

a) 90% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati fino a lire 500.000.000;

b) 85% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati oltre lire 500.000.000.

Art. 6

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 «Disciplina regionale

delle opere pubbliche e di interesse pubblico» e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima dell'70% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.